

PARTE PRIMA

Sezione II**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2008, n. **550**.

Istituzione del Sistema di consulenza aziendale nella regione Umbria: modifiche alla DGR 2340/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di modificare, ai fini della istituzione del Sistema di consulenza aziendale per la regione Umbria, l'*allegato A* della DGR n. 2340/2006 concernente i «Criteri per il riconoscimento degli organismi ritenuti idonei alla erogazione dei Servizi di consulenza aziendale nella regione Umbria», che viene sostituito con l'*allegato A* del presente atto quale parte sostanziale ed integrante;

3) di consentire la presentazione di domande di riconoscimento dell'idoneità alla erogazione dei servizi di consulenza secondo i tempi e le modalità definite con successiva determinazione dirigenziale;

4) di disporre la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria della parte dispositiva del presente atto e del testo integrale dell'allegato;

5) di incaricare il Servizio servizi alle imprese e politiche per l'innovazione in ambito agroindustriale e forestale degli adempimenti connessi con il presente atto.

Il Vicepresidente
LIVIA NTONI

(su proposta del Vicepresidente Liviantoni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Omissis

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI RITENUTI IDONEI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE NELLA REGIONE UMBRIA

1. Premessa

Il Reg. (CE) n. 1782/2003 stabilisce, in via obbligatoria e a far data dal 1° gennaio 2007, l'istituzione, da parte degli Stati Membri, di un "sistema di consulenza aziendale" (SCA) cui potranno accedere, volontariamente, gli imprenditori agricoli e forestali. Secondo quanto previsto dal medesimo regolamento l'attività di consulenza deve vertere come minimo sui requisiti imposti dalla condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatori e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) e su quelli in materia di sicurezza sul lavoro. Con il successivo regolamento per il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-2013 (Reg. CE n. 1698/2005) si prevede che i servizi di consulenza possano assicurare la corretta applicazione della condizionalità e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, assistere gli imprenditori nella valutazione del rendimento globale dell'azienda e, conseguentemente, nel miglioramento dello stesso.

2. Definizioni

Ai fini del presente documento si intende per:

- "sistema di consulenza aziendale": l'insieme delle norme nonché delle disposizioni, e degli atti emanati dalla Regione Umbria finalizzati a garantire una offerta completa di servizi di consulenza;
- "servizi di consulenza aziendale": l'insieme dei servizi offerti ai soggetti beneficiari dagli organismi di consulenza operanti sul territorio regionale;
- "organismi di consulenza": i soggetti giuridici di diritto privato, costituiti nelle forme previste dal c.c., ivi comprendendo le forme associative tra liberi professionisti consentite dalla legge, riconosciuti dalla Regione Umbria, che erogano servizi di consulenza agli imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali in ambito regionale;
- protocollo di consulenza: accordo, stipulato tra l'organismo di consulenza e il soggetto utilizzatore dei servizi da questi erogato, finalizzato alla chiara definizione degli obiettivi, dei contenuti e dei termini dell'accordo;
- "riconoscimento": il conferimento della qualifica di organismo di consulenza, da parte della Regione Umbria, previa verifica dei requisiti richiesti;
- "consulente": il tecnico prestatore di servizi di consulenza in rapporto, a vario titolo, di dipendenza o collaborazione o libero professionista associato con un organismo di consulenza, che presta la sua opera per la fornitura dei servizi di consulenza agli imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali in ambito regionale;
- "certificazione degli organismi di consulenza": certificazione rilasciata ai sensi della norma ISO 9001:2000 volta a verificare l'efficacia dell'organizzazione nel suo complesso, la rispondenza agli impegni stabiliti e il mantenimento dei requisiti richiesti e dichiarati dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione Umbria;
- "condizionalità": i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003;
- "campi di condizionalità": i diversi settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1782/2003 (ambiente,

sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali) e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'allegato IV dello stesso regolamento.

3. Requisiti per il riconoscimento

Possono ottenere il riconoscimento da parte della Regione Umbria i soggetti giuridici, che abbiano tra le proprie finalità la consulenza aziendale e che dispongano:

- a) di adeguate risorse in termini di personale qualificato;
- b) di adeguate strutture tecniche e amministrative;
- c) di adeguati livelli di esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza.

3.a Requisiti del personale

Ai fini del riconoscimento della idoneità alla erogazione dei servizi di consulenza aziendale, il soggetto richiedente deve assicurare:

- la disponibilità di un responsabile, appositamente nominato dagli organi amministrativi del soggetto richiedente, in possesso di un titolo di studio pertinente con la funzione direttiva e con le materie oggetto di consulenza (diploma di laurea del previgente ordinamento universitario o laurea magistrale nel nuovo ordinamento ai sensi del DM 509/99 e successivi) che abbia maturato una esperienza lavorativa almeno quadriennale nel campo della consulenza aziendale, ovvero del diploma di Perito agrario/Agrotecnico o del titolo di studio di Perito agrario laureato /Agrotecnico laureato che abbia maturato una esperienza professionale o lavorativa rispettivamente pari ad almeno 8 e 5 anni nei medesimi campi. L'esperienza professionale o lavorativa dovrà essere documentata mediante la presentazione di un curriculum, debitamente sottoscritto dalla persona interessata.

Il responsabile svolge la propria funzione solo nell'ambito di un unico organismo di consulenza all'interno del quale può anche ricoprire il ruolo di operatore dello staff tecnico qualora risulti in possesso dei relativi requisiti.

- La disponibilità di uno staff tecnico costituito da almeno tre unità dipendenti o distaccate o convenzionate o associate, in possesso di titolo di studio pertinente con le materie oggetto di consulenza (diploma di scuola media superiore ovvero laurea di 1° o 2° livello) attinente ai settori agronomico e/o forestale e/o veterinario e con esperienza lavorativa o professionale almeno biennale nel campo della consulenza aziendale, documentata da un curriculum lavorativo/professionale, debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere riportate anche le eventuali attività formative cui il tecnico ha partecipato nel corso degli ultimi due anni. Lo staff tecnico, nel suo complesso, deve possedere adeguate competenze e conoscenze in tutti i campi della condizionalità con particolare riferimento agli aspetti applicativi degli atti e delle norme ad essa correlati, nonché in materia di sicurezza sul lavoro. Ogni tecnico potrà svolgere le attività di consulenza esclusivamente nell'ambito di un unico organismo.

3.b Requisiti delle strutture tecnico-amministrative

Ai fini del riconoscimento dell'idoneità alla erogazione dei servizi di consulenza aziendale, il soggetto richiedente deve garantire la disponibilità:

- di tre sedi, aperte al pubblico per un minimo di cinque giorni alla settimana, che assicurino adeguata copertura territoriale corrispondente ad almeno cinque comuni nell'ambito dei quali siano presenti complessivamente non meno di 4.000 aziende (dati 5° censimento ISTAT);
- di idonee attrezzature per i lavori d'ufficio e di quelle informatiche per l'elaborazione e la gestione dei dati aziendali compatibile con il Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- di idonea gestione amministrativa e di personale qualificato in rapporto a vario titolo con il soggetto richiedente medesimo;
- di strutture di laboratorio idonee alla effettuazione di analisi del terreno e di campioni animali e vegetali, eventualmente in convenzione con terzi.

3.c Requisiti in termini di esperienza ed affidabilità

Relativamente ai requisiti in termini di esperienza vale quanto indicato al precedente punto 3.a.

In termini di affidabilità sono richiesti i seguenti requisiti:

- attività di consulenza garantita per un periodo di almeno dieci anni, calcolato a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento e desumibile dallo statuto e/o dall'atto costitutivo;
- insussistenza di condizioni di difficoltà così come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, approvati con Decisione 2004/C 244/02;
- insussistenza, per tutti i componenti del soggetto giuridico e dello staff tecnico, di pronunciamenti, nel corso degli ultimi 5 anni, di sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per delitti finanziari;
- rispetto della riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio della attività di consulenza, tranne eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso delle attività medesime, per le quali è previsto l'obbligo di informare le competenti autorità di controllo e vigilanza, conformemente a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di consulenza stipulato con l'utente secondo le modalità che saranno definite in sede di attuazione della Misura 114 – Ricorso a servizi di consulenza da parte di imprenditori agricoli e forestali del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013;
- idonea certificazione ai sensi della norma ISO 9001.2000, da produrre entro il termine di 15 mesi dal riconoscimento provvisorio, anche allo scopo di verificare, attraverso la pianificazione dell'audit interno, il mantenimento dei requisiti previsti, l'efficacia dell'organizzazione nel suo complesso e la rispondenza agli impegni stabiliti nell'ambito del protocollo di consulenza stipulato con l'utente; a tal fine, l'organismo di consulenza è tenuto a garantire l'accesso ai verbali che l'ente certificatore redige nel corso delle visite ispettive.

L'organismo richiedente è inoltre tenuto:

- alla compilazione di un registro aziendale, vidimato dalla Regione, sul quale riportare le attività di consulenza erogate ed i destinatari, secondo le modalità che saranno definite in sede di attuazione della Misura 114 – Ricorso a servizi di consulenza da parte di imprenditori agricoli e forestali del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013;

- a garantire l'accessibilità ai servizi di consulenza aziendale da parte di tutti gli imprenditori agricoli e forestali interessati.

4. Condizioni di incompatibilità

Sono esclusi, quali prestatori dei servizi di consulenza tecnica:

- soggetti che esercitano attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura;
- soggetti che svolgono attività di controllo e certificazione ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali o si avvalgono di tecnici che esercitano a vario titolo tali attività;
- soggetti e personale che gestiscono, direttamente o indirettamente, fasi e procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti e sussidi nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;
- collaboratori, anche a tempo parziale, dell'azienda;
- consulenti che svolgono per l'azienda o per l'imprenditore attività di controllo e/o certificazione.

5. Procedure per il riconoscimento

5.1 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di riconoscimento dell'idoneità all'erogazione dei servizi di consulenza dovrà essere presentata alla:

Regione Umbria

Direzione Regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo

Servizio Servizi alle imprese e politiche per l'innovazione in ambito agroindustriale e forestale.

La domanda, redatta sulla base del modello apposito, dovrà risultare corredata dalla seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del soggetto richiedente;
- elenco delle sedi, con i relativi recapiti, disponibilità delle dotazioni tecniche (fotocopiatrici, pc, video proiettori, fax, ecc.), di attrezzature informatiche (software specialistici, database, ecc.), di sale riunioni, di strutture di laboratorio idonee alla effettuazione di analisi del terreno e di campioni animali e vegetali, eventualmente in convenzione con terzi, nonché del personale amministrativo utilizzato a supporto del servizio, redatto secondo l'apposito modello, sottoscritto dal legale rappresentante;
- curriculum del responsabile e di tutte le unità di personale dipendente o distaccato o convenzionato o associato appartenente allo staff tecnico; ciascun curriculum dovrà indicare, oltre ai dati anagrafici, il/i titolo/i di studio, l'eventuale iscrizione a un collegio o albo professionale, le eventuali specializzazioni, le attività svolte, le attività formative alle quali ha partecipato, con particolare riferimento anche ai temi della consulenza e della condizionalità e la dichiarazione di insussistenza di elementi di incompatibilità rispetto alle attività di consulenza;
- copia della convenzione relativa al personale distaccato o convenzionato (sia tecnico che amministrativo);
- copia della convenzione con eventuali strutture di laboratorio (in caso di indisponibilità di strutture proprie)
- copia dell'organo amministrativo inerente la nomina del responsabile tecnico;

La domanda può essere presentata a mano o a mezzo raccomandata entro i termini e secondo la modulistica che saranno definiti con apposita determinazione dirigenziale.

5.2 Istruttoria delle domande

Il Servizio competente verificherà, in via preliminare, il rispetto dei requisiti di ricevibilità della domanda e cioè:

- la presentazione entro i termini stabiliti e secondo le modalità di consegna o spedizione previste dal bando;
- la presenza della firma del legale rappresentante ai sensi dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di irricevibilità, causata dal mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti requisiti, la domanda non passa alla successiva fase istruttoria.

Le domande ritenute ricevibili saranno istruite dal Servizio competente sia sotto il profilo amministrativo che tecnico.

Nel corso dell'istruttoria amministrativa sarà verificata la completezza formale e documentale delle domande, consentendone l'eventuale integrazione, secondo le modalità stabilite con apposita determinazione dirigenziale.

A conclusione delle verifiche amministrative, si procederà alla istruttoria tecnica volta a valutare i requisiti minimi di idoneità all'erogazione dei servizi di consulenza aziendale dichiarati dal soggetto, secondo le indicazioni di cui al precedente punto 3.

L'istruttoria si concluderà, per ciascuna domanda, con la proposta di riconoscimento dell'idoneità del soggetto richiedente l'erogazione di servizi di consulenza aziendale o con la proposta di rigetto della domanda.

L'esito dell'istruttoria dovrà essere riportato in apposito verbale.

Nel caso in cui si prospetti la negazione del riconoscimento, il Servizio competente ne dà comunicazione al soggetto interessato, precisando i motivi a sostegno del rigetto della domanda e i termini entro i quali dovranno pervenire le eventuali osservazioni da parte del soggetto medesimo.

A conclusione delle fasi istruttorie, il Servizio competente, con determinazione dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, provvede a riconoscere l'idoneità del soggetto richiedente alla erogazione dei servizi di consulenza aziendale, autorizzando la conseguente iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi di Consulenza Aziendale, o a rigettare, motivatamente, l'istanza di riconoscimento.

6. Costituzione dell'elenco regionale degli organismi di consulenza aziendale

Il Servizio competente istituisce l'elenco regionale degli organismi di consulenza aziendale e predispone l'Elenco regionale degli Organismi di Consulenza che sarà pubblicato sul BURU e aggiornato con cadenza biennale.

L'Elenco regionale viene pubblicato anche sul sito internet della Regione Umbria, specificando, per ogni organismo di consulenza riconosciuto:

- la denominazione;
- l'indirizzo della sede legale o di quella operativa;
- Il recapito telefonico, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale sito internet.

Il riconoscimento dell'idoneità alla erogazione di servizi di consulenza aziendale, concesso ai sensi del presente bando, è valido esclusivamente sul territorio regionale umbro.

7. Controlli

Sono previsti controlli amministrativi e controlli in loco.

I controlli amministrativi, effettuati dal Servizio competente sul totale delle domande presentate, sono volti:

- all'accertamento delle condizioni di ricevibilità e di completezza formale e documentale delle domande medesime;
- alla valutazione dei requisiti minimi di idoneità, previsti dal bando, dichiarati dal soggetto richiedente.

I controlli in loco, effettuati nel periodo di erogazione del servizio di consulenza, su almeno il 5% degli organismi di consulenza riconosciuti, sono finalizzati a verificare:

- la sussistenza dei requisiti minimi di idoneità previsti e dichiarati;
- l'efficacia dell'organizzazione nel suo complesso,
- il rispetto degli impegni stabiliti nell'ambito del contratto con l'utente.

A tale scopo saranno presi in esame anche i verbali delle verifiche ispettive effettuate dall'ente certificatore. I controlli in loco vengono eseguiti mediante sopralluoghi presso le sedi degli organismi di consulenza estratti a campione, con un preavviso massimo di 48 ore.

L'accertamento di irregolarità o inadempienze che comportino la perdita dei requisiti minimi, anche in misura parziale, e/o la non effettiva o conforme erogazione del servizio di consulenza, o il mancato rispetto degli impegni assunti comporta la revoca del riconoscimento alla quale provvederà il Servizio competente con Determinazione Dirigenziale da pubblicarsi sul BURU.

8. Modalità di revoca o decadenza del riconoscimento

La revoca del riconoscimento della idoneità alla erogazione del servizio di consulenza si realizza in caso di:

- mancato conseguimento della certificazione entro i termini stabiliti (15 mesi dalla data in cui il soggetto richiedente ottiene il riconoscimento in via provvisoria da parte della Regione Umbria);
- accertamento di irregolarità o inadempienze che comportino la perdita dei requisiti minimi, anche in misura parziale e/o la non effettiva o conforme erogazione del servizio di consulenza, così come il mancato rispetto degli impegni assunti.

Nei casi in cui, a giudizio del Servizio competente, vengano ravvisati gli estremi per procedere alla revoca del riconoscimento, il Servizio medesimo ne dà comunicazione al soggetto interessato, specificandone i motivi. L'organismo potrà produrre le spiegazioni e le delucidazioni ritenute opportune entro il termine indicato nella comunicazione inviata dal Servizio competente. Decorso inutilmente tale termine, si procederà, con determinazione dirigenziale da pubblicarsi sul BURU, alla revoca dell'idoneità alla erogazione dei servizi di consulenza e al conseguente depennamento dall'Elenco regionale.

Il provvedimento di revoca viene notificato al soggetto interessato a mezzo raccomandata A/R, specificando le modalità di un eventuale ricorso.

Al soggetto cui sia stata dichiarata la revoca del riconoscimento della idoneità alla erogazione dei servizi di consulenza, viene preclusa la possibilità di presentare, nei due anni successivi alla data del provvedimento, una nuova domanda di riconoscimento.

In caso di rinuncia da parte del soggetto erogatore, il Servizio competente, con Determinazione Dirigenziale, dispone la decadenza del riconoscimento stesso e la successiva cancellazione dall'Elenco regionale.

9. Obblighi degli organismi di consulenza

In aggiunta a quanto definito nell'ambito del paragrafo 3.c si precisa quanto segue:

- gli organismi riconosciuti idonei alla erogazione di servizi di consulenza aziendale possono pubblicizzare tale condizione solo successivamente alla notifica del riconoscimento;
- il soggetto erogatore è tenuto a svolgere le attività di consulenza aziendale presso le sedi prescelte, che dovranno risultare conformi ai requisiti previsti dal paragrafo 3.b, utilizzando esclusivamente il responsabile tecnico e il personale dipendente o distaccato o convenzionato o associato indicato nella domanda di riconoscimento;
- in assenza di un proprio laboratorio, si rende necessario trasmettere la copia della convenzione stipulata con la struttura alla quale il soggetto richiedente si affida per l'espletamento delle eventuali analisi del terreno e dei campioni animali e vegetali;
- in presenza di personale distaccato o convenzionato, si rende necessario trasmettere la copia della convenzione nella quale dovranno risultare specificati, oltre ai dati anagrafici del personale, tutti gli elementi che regolano il rapporto di lavoro e la struttura di provenienza;
- l'organismo è tenuto a comunicare qualunque variazione degli elementi dichiarati in domanda; se tali modifiche dovessero riguardare i requisiti minimi di idoneità, si procede ad una nuova istruttoria per verificare il mantenimento di requisiti stessi e, in caso negativo, si provvede ad avviare la procedura di revoca del riconoscimento.

10. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Direzione regionale è ammissibile, alternativamente:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.